

**DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2025**  
**357/2025/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA  
DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1350<sup>a</sup> riunione del 29 luglio 2025

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05), come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) di concerto con il Ministero dell'Interno, 16 aprile 2008, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (di seguito: decreto ministeriale 16 aprile 2008);
- il decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);

- la specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, 13 novembre 2008, UNI/TS 11297:2008 (di seguito: specifica tecnica UNI/TS 11297);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 19 gennaio 2012, UNI 9571-1:2012 (di seguito: norma UNI/TS 9571-1);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas (CIG) di febbraio 2018 n. 2 (di seguito: Linee guida CIG 2/2018);
- le raccomandazioni dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: norma UNI/Pdr 39:2018);
- le linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- le Linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea guida APCE);
- le linee guida del CIG, edizione febbraio 2022, n. 10, (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- le linee guida del CIG di marzo 2022 n. 16 (di seguito: Linee guida CIG 16/2022);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 14 luglio 2022, UNI 9463-2:2022 (di seguito: norma UNI/TS 9463-2);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 20 ottobre 2022, UNI 9571-2:2022 (di seguito: norma UNI/TS 9571-2);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 63/2024/E/gas (di seguito: deliberazione 63/2024/E/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità del 13 gennaio 2025, DSAI/2/2025/gas (di seguito: determinazione DSAI/2/2025/gas).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 63/2024/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui AMAG RETI GAS S.p.A. (di seguito anche AMAG o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale.
2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 16-18 luglio 2024 una verifica ispettiva presso la sede legale di AMAG avente ad oggetto i dati relativi all'unico impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "ALESSANDRIA", gestito dalla medesima società, con riferimento all'anno 2022 ed alle componenti "DISPERSIONI" e "ODORIZZAZIONE".
3. Dall'esame delle risultanze della citata verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, nonché dalle note inviate dalla società il 9 agosto 2024 (acquisita con prot. Autorità 57862) e il 23 dicembre 2024 (acquisita con prot. Autorità 88829), è emerso, con riferimento alla gestione del citato impianto di distribuzione denominato "ALESSANDRIA", che:

- i. in violazione dell'articolo 14, comma 4 e dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25, nonché della specifica tecnica UNI/TS 11297, la società avrebbe erroneamente compilato il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas” anno di riferimento 2022, indicando le dispersioni derivanti da segnalazioni di terzi riscontrate su tutte le parti dell'impianto anziché le sole dispersioni dovute a segnalazioni di terzi riscontrate su rete ovvero nei tratti di “tubazione stradale” (doc 13e allegato alla *check list*);
- ii. in violazione dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 e del paragrafo 5.2 della Linea guida APCE, la società, avrebbe nominato il Responsabile di Protezione Catodica solo in data 16 dicembre 2024 (punto 14 della *check list* e allegato 1 alla nota del 23 dicembre 2024);
- iii. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lett. a), c), d), e), f), g) della RQDG 20/25, la società non si sarebbe dotata per l'anno 2022 di procedure operative conformi alla regolazione vigente ed in particolare: la procedura relativa al pronto intervento denominata “Istruzione operativa 34 - Attività di pronto intervento”, la cui revisione era dell'1/08/2017, non risulterebbe aggiornata alla RQDG 20/25 e alle norme tecniche vigenti tra le quali le Linee guida CIG 10/2022; la procedura relativa all'attivazione della fornitura denominata “Istruzione operativa n. 36 - Attivazioni/Riattivazioni gas”, la cui revisione era dell'1/08/2018, non risulterebbe aggiornata alla RQDG 20/25, alle norme tecniche quali le Linee guida CIG 12/2020 e al decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 ; la procedura relativa alla classificazione delle dispersioni localizzate e alla ricerca programmata delle dispersioni, denominata “Istruzione Operativa 8 – Ispezioni programmate su reti gas”, la cui ultima revisione era del dell'1/08/2017, non risulterebbe aggiornata alla RQDG 20/25, alle norme tecniche quali le Linee guida CIG 7/2020 e 16/2022 e al decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 16 aprile 2008; la procedura relativa alla protezione catodica denominata “Istruzione Operativa 37 – protezione catodica delle reti”, la cui revisione era dell'1/08/2017, non risulterebbe aggiornata alla RQDG 20/25 e alle norme tecniche vigenti quali la Linea guida APCE; inoltre, il modulo del “Rapporto annuale dello stato elettrico per ogni impianto di distribuzione”, prodotto in sede di verifica ispettiva, non riporterebbe i campi relativi alla “Lunghezza della rete in acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace, comprensiva della rete dei sistemi protetti con anodi galvanici con misurazioni non conformi nell'anno di riferimento” (campo “1H”) e alla “Suddivisione dei sistemi con anodi con misurazioni conformi” (campo “2K”) come previsti dai paragrafi 5.3.3 e 12 della Linea guida APCE; la procedura relativa alla sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio denominata “Controllo del processo produttivo erogazione del servizio – procedura 04”, la cui revisione era dell'1/08/2017, non risulterebbe aggiornata alla RQDG 20/25, alle norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione quali la norma UNI/TS

- 9463-2 (parte 2a), la norma UNI/TS 9571-1 (parte 1a), la norma UNI/TS 9571-2 (parte 2a), la prassi di riferimento UNI/Pdr 39:2018, alle Linee guida CIG 2/2018 e al decreto ministeriale 16 aprile 2008 (doc. 14a, 15a, 15d, 15e, 15f e 15g allegati alla *check list*);
- iv. in violazione dell'articolo 14, comma 9, della RQDG 20/25 la società non avrebbe adempiuto all'obbligo di sostituzione o risanamento o dismissione, nel rispetto delle tempistiche e delle percentuali previste dalla regolazione, delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo non risanate, in esercizio al 31 dicembre 2019 (punto 13 della *check list* nonché nota del 30 settembre 2024 acquisita con prot. Autorità 84575 e nota del 16 dicembre 2024 acquisita con prot. Autorità 87311);
  - v. in violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha provveduto ad ammodernare entro il 31 dicembre 2022 i seguenti impianti di odorizzazione: “n.1 impianto di odorizzazione presso la REMI 34292901 “REMI di Rapisardi”; n. 1 impianto di odorizzazione presso la REMI 34292902 “REMI di Aulara” (punto 20 della *check list* e allegato 2 alla nota del 23 dicembre 2024);
  - vi. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25 e del punto 5 delle Linee guida CIG 10/2022, in occasione di una delle 20 (venti) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino nel 2022, l'operatore intervenuto sul luogo avrebbe compilato erroneamente il modulo di pronto intervento classificando l'intervento come “falso allarme” nonostante abbia dato atto di aver “trovato dispersione del misuratore sottostante” e di aver “eseguito sostituzione della guarnizione”; conseguentemente in violazione dell'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, la società non ha ottemperato all'obbligo di registrare in tabella N la citata dispersione di gas (doc. 7a e 9a allegati alla *check list*, e progressivo n. 20 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2022);
  - vii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, la società, sia in sede di verifica ispettiva sia con la nota del 23 dicembre 2024, non avrebbe provato di disporre di documentazione idonea che attesti l'avvenuta formazione del personale in merito alle Linee guida CIG 12/2020 come richiesto dal paragrafo 4 delle stesse Linee guida, nonché l'aggiornamento del personale in merito alle Linee guida CIG 10/2022 come richiesto dal paragrafo 3.3 delle stesse Linee guida (punto 21 della *check list*, documentazione acquisita con la nota del 9 agosto 2024 e allegato 4 alla nota del 23 dicembre 2024);
  - viii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, in occasione di una delle 20 (venti) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute al centralino di pronto intervento per l'anno 2022, l'operatore del centralino non avrebbe registrato il nominativo

- del richiedente e l'indirizzo del luogo dove si richiede il pronto intervento, come previsto dagli articoli 1 e 15, comma 1, lett. d) della RQDG 20/25 (doc 6a e 7a allegati alla *check list*, progressivo n. 4 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2022);
- ix. in violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (iii) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa ammesso nel corso della verifica, per l'anno 2022, non è stata in grado *"di produrre l'elenco delle misure del potenziale di protezione catodica, in conformità alla tabella O di cui all'articolo 79 della RQDG"* (punto 14 della *check list*).
4. Pertanto, con determinazione DSAI/2/2025/gas, è stato avviato, nei confronti di AMAG, un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
5. La società ha presentato memorie difensive e documentazione in data 14 marzo 2025 (acquisita con prot. Autorità 17915) e 17 marzo 2025 (acquisita con prot. Autorità 18190).
6. Il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie con nota 30 maggio 2025 (prot. Autorità 38871 del 30 maggio 2025).
7. Con nota del 9 luglio 2025 (prot. Autorità n. 49387), la Società ha inviato una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

8. Le violazioni contestate con la citata determinazione DSAI/2/2025/gas, con le precisazioni di cui si dirà, risultano tutte confermate, dal momento che dall'analisi degli atti della citata verifica ispettiva e di quelli successivamente acquisiti nonché dalle ammissioni della stessa società è emerso, così come specificato al paragrafo 1, il mancato rispetto da parte di AMAG RETI GAS S.p.a. di diverse disposizioni della RQDG 20/25, della specifica tecnica UNI/TS 11297, della Linea guida APCE e delle Linee guida CIG 10/2022.
9. Come evidenziato, infatti, dal Responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie, con le citate memorie difensive del 14 e 17 marzo 2025, la società, con riferimento alle violazioni *sub* i., ii., iii., iv., v., vii. e ix non ha contestato gli addebiti mossi, ma ha prodotto documentazione volta a dimostrare la cessazione delle condotte. Con le citate memorie, la società ha invece contestato la fondatezza delle violazioni *sub* vi. e viii., rilevando, tra l'altro, che si tratta di condotte isolate che non avrebbero in concreto creato alcun pregiudizio alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas.
10. Con la memoria 9 luglio 2025 di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie la società ha inviato ulteriore documentazione volta a dimostrare la cessazione delle condotte *sub* i., iv., v., vii.

***In merito alla contestazione sub i.***

11. Con la nota del 14 marzo 2025 la società ha riconosciuto di aver erroneamente compilato il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas” relativamente all’anno di riferimento 2022.
12. Con la medesima nota la società ha affermato di aver rettificato i dati caricati sul portale dell’Autorità, producendo la richiesta di rettifica, datata 30 luglio 2024 e la ricevuta di invio telematico dei dati emessa dall’Autorità in data 9 agosto 2024 (allegati 1.1 e 1.2 alla memoria del 14 marzo 2025).
13. Il Responsabile del procedimento con la comunicazione delle risultanze istruttorie ha evidenziato che la rettifica richiamata nella memoria del 14 marzo 2025 si riferiva al solo anno solare 2023 e non anche all’anno solare 2022.
14. Nel corso della fase decisoria del procedimento, la Società ha dunque provveduto alla rettifica dei dati trasmessi per l’anno 2022, come evidenziato con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie del 9 luglio 2025 (cfr. allegato 1).
15. Pertanto, la violazione dell’articolo 14, comma 4 e dell’articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 nonché della specifica tecnica UNI/TS 11297, oggetto della contestazione sub i., risulta accertata nei termini di cui alla determinazione DSAI 2/2025/GAS (anno di riferimento 2022). La circostanza che la società abbia provveduto alla rettifica dei rapporti annuali di valutazione dei rischi di dispersione di gas relativi agli anni 2022 e 2023 rileva ai fini della quantificazione della sanzione.
16. Le argomentazioni della società, secondo cui le condotte contestate non avrebbero prodotto un indebito vantaggio economico e, anzi al contrario, avrebbero comportato, in caso di mancata rettifica, l’applicazione di penalità previste dalla RQDG 20/25, non sono rilevanti nel presente procedimento sanzionatorio, che ha presupposti, oggetto e finalità differenti. Mentre la RQDG 20/25 introduce un sistema premiale volto a incentivare il miglioramento della sicurezza del servizio, il presente procedimento è finalizzato ad accertare e sanzionare, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, anche in chiave deterrente, la violazione della regolazione quale, nel caso di specie, la non corretta compilazione del rapporto annuale che rappresenta un documento per monitorare i rischi di dispersione gas di un impianto di distribuzione e quindi l’adeguatezza del livello di sicurezza del servizio.

***In merito alla contestazione sub iii.***

17. Con le note del 14 marzo 2025 e del 17 marzo 2025 la società ha riconosciuto di aver prodotto in sede di verifica ispettiva procedure operative non aggiornate e contestualmente ha trasmesso le procedure operative che, a detta della stessa società, sarebbero state aggiornate in base alla regolazione vigente. In particolare e ai fini che qui interessano, la società ha prodotto: l’Istruzione Operativa 34, denominata “Pronto Intervento gas”, con ultima revisione datata 13/03/2025, l’Istruzione Operativa 36, denominata “Attivazioni/Riattivazioni gas”, con ultima revisione datata 13/03/2025, l’Istruzione Operativa 13, denominata “Classificazione e riparazione delle

dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione" con ultima revisione datata 13/03/2025, l'Istruzione Operativa 8, denominata "Ricerca fughe ispezioni programmate su reti gas" con ultima revisione datata 13/03/2025, l'Istruzione Operativa 37, denominata "Protezione catodica delle reti" con ultima revisione datata 13/03/2025, l'Istruzione Operativa 64, denominata "Sorveglianza impianti", con ultima revisione datata 13/03/2025 (Allegati 3.1.a, 3.1.c, 3.1.d, 3.1.e, 3.1.f, 3.1.g alla memoria del 17 marzo 2025).

18. La violazione contestata, dunque, risulta confermata essendo stato accertato, come ammesso dalla società, la violazione dell'articolo 14, comma 8, lett. a), c), d), e), f), g) della RQDG 20/25, in quanto la società non si sarebbe dotata di procedure operative conformi alla regolazione vigente. Rileva ai fini della quantificazione della sanzione la circostanza che le procedure operative prodotte dalla società con le citate memorie in sede istruttoria risultano conformi alla regolazione vigente.

***In merito alla contestazione sub iv.***

19. Con la memoria difensiva del 14 marzo 2025, la società – pur non contestando la violazione – ha dichiarato e documentato di aver avviato prima del procedimento sanzionatorio un'interlocuzione con la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità per poter presentare un'istanza di deroga dai termini per la sostituzione o risanamento della rete in ghisa oggetto di contestazione, effettivamente presentata in data 28 febbraio 2025 (allegati 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 alla memoria del 14 marzo 2025). Con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie del 9 luglio 2025, la società ha richiamato la deliberazione 301/2025/R/gas con la quale l'Autorità avrebbe accolto la predetta istanza di deroga.
20. In proposito, si evidenzia che l'articolo 14, comma 9, della RQDG 20/25 ha introdotto l'obbligo di sostituire, risanare o dismettere le condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo non risanate in esercizio alla data del 31 dicembre 2019, stabilendo scadenze e percentuali di completamento tali da consentire una pianificazione degli interventi efficace e distribuita nel tempo. Le attività dovevano interessare il 30% della rete entro il 31 dicembre 2022, il 75% entro il 31 dicembre 2024, mentre il completamento della rete è previsto entro il prossimo 31 dicembre 2025. Inoltre, con il medesimo comma 9, l'Autorità aveva previsto la possibilità "In caso di situazioni particolari, nelle quali non risulti oggettivamente possibile il rispetto delle tempistiche sopra indicate" di presentare un'istanza di deroga al rispetto dei termini temporali di cui sopra, opportunamente motivata, entro il 30 giugno 2021.
21. Pertanto, la violazione dell'articolo 14, comma 9, della RQDG 20/25 risulta confermata essendo stato accertato, come ammesso dalla società (in sede di verifica ispettiva e con le citate note del 30 settembre e del 16 dicembre 2024 nonché del 14 marzo 2025), il mancato rispetto degli obblighi di sostituire/risanare entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2024 rispettivamente almeno il 30% e il 75% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2019. In senso contrario non vale la deliberazione 301/2025/R/gas richiamata dall' esercente nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze

istruttorie, in quanto con la stessa l’Autorità ha accolto l’istanza di deroga al rispetto dei termini di cui all’articolo 14, comma 9 della RQDG presentata dall’impresa di distribuzione Amag Reti Gas S.p.A. solo “*limitatamente all’obiettivo finale del 100%*” e non anche rispetto agli obiettivi intermedi oggetto di contestazione.

***In merito alla contestazione sub v.***

22. Con la nota 14 marzo 2025 la società – pur non contestando la violazione – ha dichiarato di aver “effettuato a novembre 2024 i lavori di installazione degli impianti di odorizzazione ammodernati delle Cabine Remi “Rapisardi” e “Aulara”, come da documentazione allegata alla nota del 23 novembre 2024”. Inoltre, in merito all’impianto relativo alla cabina REMI “Aulara”, la società ha dichiarato che, a causa di un problema tecnico, l’effettiva messa in servizio dell’impianto non sarebbe avvenuta e che avrebbe pianificato l’intervento di risoluzione di tale problema a partire dal mese di aprile 2025. Tuttavia, a detta della società, tale impianto non ammodernato avrebbe garantito un’efficace odorizzazione. Infine, con la medesima memoria difensiva, la società ha allegato, in merito all’impianto di odorizzazione della cabina REMI “Rapisardi”, un certificato di conformità e di collaudo funzionale dell’impianto (all. 5.1).
23. Con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie la società ha trasmesso documentazione volta a provare che l’impianto di odorizzazione della cabina REMI “Rapisardi” risulta ammodernato secondo quanto previsto dall’articolo 1 della RQDG 20/25 (allegato 2) e che, per l’impianto di odorizzazione della cabina REMI “Aulara”, la società – dopo aver diffidato il fornitore dell’impianto non funzionante – si è attivata per acquistarne uno nuovo che, non appena installato, verrà collegato all’impianto di telecontrollo (allegati 4 e 5).
24. Al riguardo occorre rilevare che l’articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25 definisce un “impianto di odorizzazione ammodernato” come un impianto di odorizzazione a dosaggio diretto dell’odorizzante in modo proporzionale alla portata di gas misurata, con allarmi trasmessi mediante telecontrollo. La circostanza che l’odorizzazione del gas sia stata comunque assicurata è, dunque, irrilevante ai fini della presente contestazione in quanto, diversamente, la società avrebbe violato un ulteriore obbligo.
25. Ciò posto, la violazione dell’articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 risulta accertata nei termini di cui alla determinazione DSAI/2/2025/GAS.
26. Dalle dichiarazioni e dalla documentazione allegata dalla società alla memoria del 9 luglio 2025 risulta che: a) l’impianto di odorizzazione della cabina “REMI di Rapisardi” può allo stato considerarsi come “ammodernato”; b) per la cabina “REMI di Aulara” la società – che con la memoria difensiva del 14 marzo 2025 aveva ammesso che a quella data l’obbligo di cui all’articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 non era ancora stato rispettato – si è attivata per l’acquisto di un nuovo impianto di odorizzazione ammodernato che però non risulta allo stato entrato in esercizio. Di ciò si tiene conto ai fini della quantificazione della sanzione.

***In merito alla contestazione sub vi.***

27. Con la nota del 14 marzo 2025 la società ha contestato l'addebito *sub vi.*, rilevando come l'errata classificazione sul modulo di pronto intervento da parte dell'operatore intervenuto sul luogo della segnalazione sia relativa ad un unico caso e di fatto non abbia comportato in concreto alcun pregiudizio alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas e alcun danno all'incolumità fisica dei clienti finali. Pertanto, secondo la società, tale contestazione sarebbe priva di fondamento o dovrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione minima.
28. Pur tenendo conto dell'unicità dell'episodio (su un campione di 20 chiamate telefoniche selezionate in sede di verifica ispettiva) e dell'effettiva risoluzione della dispersione da parte del personale operativo, le argomentazioni difensive della società non escludono il verificarsi della violazione contestata. La classificazione errata dell'intervento come "falso allarme", a fronte dell'ammissione della presenza di una dispersione e dell'intervento tecnico effettuato (ovvero la sostituzione della guarnizione), configura, infatti, una non corretta classificazione dell'evento da parte delle risorse umane addette al servizio di pronto intervento, in violazione dell'art. 15, comma 1, lett. a) RQDG 20/25 e delle Linee guida CIG 10/2022, che non può essere ricondotta a una semplice irregolarità formale, in quanto incide sulla trasparenza e affidabilità del sistema di gestione delle emergenze.
29. Pertanto, l'eccezione difensiva non esclude la sussistenza della violazione, rilevando al solo fine della valutazione della gravità della violazione, alla luce del carattere isolato dell'errore.
30. Inoltre, tale errata classificazione ha comportato altresì, come ammesso dalla stessa società, la mancata registrazione dell'evento nella Tabella N, in violazione dell'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25, impedendo di fatto la corretta tracciabilità e rendicontazione delle dispersioni rilevate nei confronti dell'Autorità.

***In merito alla violazione sub vii.***

31. Con la nota del 14 marzo 2025 e con la memoria del 9 luglio 2025, la società non ha contestato l'integrazione della violazione sub vii. ma ha inteso dimostrare di aver adempiuto, successivamente alla verifica ispettiva del luglio 2024, agli obblighi in materia di formazione del personale. In particolare, con la memoria del 14 marzo 2025 la società ha trasmesso: il certificato di partecipazione al corso CIG "Linee Guida CIG n. 12 – Attivazione, riattivazione e sospensione della fornitura del gas (edizione 2020)" frequentato da una dipendente l'11 settembre 2024 (allegato 7.1); il registro presenze relativo a un corso di formazione interna sul medesimo tema in data 10 marzo 2025 (allegato 7.2); la documentazione di avvenuta iscrizione a corsi inerenti le Linee guida CIG 10 e le Linee guida CIG 12 da svolgersi rispettivamente in data 23 aprile 2025 (per n. 2 dipendenti) e in data 20 marzo 2025 (per n. 4 dipendenti) (allegati 7.3 e 7.4). Con la successiva memoria del 9 luglio 2025, in replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, la società ha trasmesso altresì:

- a) gli attestati di partecipazione al corso del 20 marzo 2025 sulle Linee guida CIG 12 (allegato 7), il relativo materiale didattico (allegato 8) e ulteriore documentazione relativa all'oggetto di detto corso (allegato 9); b) gli attestati di partecipazione al corso di formazione sulle Linee Guida CIG n. 10 (allegato 10).
32. Alla luce di quanto sopra, la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 risulta accertata nei termini di cui alla determinazione DSAI/2/2025/GAS. Rileva ai fini della quantificazione della sanzione la circostanza di aver la società provveduto, nei termini di cui sopra, alla somministrazione dei richiamati corsi di formazione.

***In merito alla contestazione sub viii.***

33. Con nota del 14 marzo 2025 la società ha rilevato come la mancata registrazione, da parte del centralinista, del nominativo del segnalante e dell'indirizzo del luogo ove si richiede il pronto intervento non possa rappresentare una violazione dell'art. 15, comma 1, lett. a) della RQDG 20/25; tale condotta, inoltre, a dire della società, non avrebbe comportato in concreto alcun pregiudizio alla sicurezza del servizio di distribuzione del gas avendo il tecnico di pronto intervento ricontattato il richiedente al numero telefonico indicato nel modulo trasmesso dal centralinista. La società rileva altresì la singolarità del caso riscontrato (su un totale di 5628 segnalazioni pervenute nel 2022) e conseguentemente la sua irrilevanza.
34. Le argomentazioni difensive della società non escludono la violazione contestata. La mancata registrazione, da parte dell'operatore di centralino, del nominativo del richiedente e dell'indirizzo del luogo di intervento costituisce una violazione degli obblighi minimi di tracciabilità e corretta gestione delle chiamate, previsti dall'art. 1 e dall'art. 15, comma 1, lett. a) e d) della RQDG 20/25. La stessa società riconosce infatti che, a causa di detta omissione, la squadra di pronto intervento ha dovuto contattare telefonicamente il segnalante per ottenere le informazioni mancanti, con una potenziale perdita di tempo che avrebbe potuto pregiudicare la tempestività dell'intervento, elemento essenziale nella gestione delle emergenze gas. Pertanto, anche se si tratta di un caso isolato e senza conseguenze sulla sicurezza (circostanza che verrà valutata ai fini della gravità della violazione), la violazione risulta accertata e non può essere esclusa.

***In merito alle violazioni sub ii. e ix.***

35. In merito alla contestazione *sub ii.* la società ha ribadito, come rilevato nella determina di avvio del presente procedimento, di aver provveduto, seppur in ritardo, alla nomina del Responsabile di protezione catodica in data 16 dicembre 2024; con riferimento alla contestazione *sub ix.*, AMAG si è limitata a confermare le dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva.
36. Pertanto, entrambe le citate violazioni risultano confermate essendo stata accertata, come ammesso dalla società, la violazione dell'obbligo di nominare tempestivamente il Responsabile della protezione catodica ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della

RQDG 20/25 e del paragrafo 5.2 della Linea guida APCE e la violazione dell'obbligo di produrre l'elenco delle misure del potenziale di protezione catodica, in conformità alla tabella O di cui all'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (iii) della RQDG 20/25.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

37. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

Sotto il profilo della *gravità* delle violazioni, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub* i. ii., iii. iv., v., vi. (quest'ultima limitatamente alla violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25 e del punto 5 delle Linee guida CIG 10/2022), vii. e viii. si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. In particolare, la mancata ottemperanza all'obbligo di sostituzione delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo nel rispetto delle tempistiche e delle percentuali previste dalla regolazione (contestazione *sub* iv.) si caratterizza per la sua particolare gravità, trattandosi di una violazione che determina una rilevante carenza infrastrutturale idonea di per sé ad aumentare il rischio di dispersioni di gas su tubazioni interrato e, conseguentemente, il rischio per l'incolumità di persone e l'integrità di beni. Risulta grave anche il mancato ammodernamento degli impianti di odorizzazione delle due cabine REMI "Aulara" e "Rapisardi" (contestazione *sub* v.) che non garantisce un costante e continuo livello del grado di odorizzazione del gas distribuito a mezzo reti.

Diversamente, la contestazione *sub* vi. (limitatamente alla violazione dell'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25) e la contestazione *sub* ix. sono in contrasto con gli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di sicurezza all'Autorità, funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità.

Tutte le violazioni contestate afferiscono all'unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla società, denominato "ALESSANDRIA", che al 31 dicembre 2022 serviva 42.446 PdR.

In senso sfavorevole all' esercente rileva, altresì, che la violazione *sub* iv. si riferisce all'inosservanza degli obblighi di sostituire/risanare condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2019 nella percentuale minima del 30% entro il 31 dicembre 2022 e del 75% entro il 31 dicembre 2024 e che – come risulta dai dati comunicati dalla società con le "raccolte dati continuità e sicurezza" relative agli 2022 e 2024 – al 31 dicembre 2022 la percentuale di condotte in ghisa con giunti

canapa e piombo sostituite/risanate era pari ad appena il 7% (anziché al 30%) e al 31 dicembre 2024 la percentuale di condotte in ghisa con giunti canapa e piombo sostituite/risanate risultava pari al solo 13% (anziché al 75%). Sempre sotto il profilo della gravità, rilevano invece in senso favorevole all'esercente le seguenti circostanze: a) che l'errore nella compilazione del "rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas" di cui alla violazione *sub* i. non ha comportato una sottostima della rappresentazione del livello di rischio; b) che la contestazione *sub* vi., per quanto relativa alla violazione di due obblighi posti a presidio di due diversi interessi giuridici, è circoscritta ad una delle 20 segnalazioni, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2022; c) che la contestazione *sub* viii. è relativa ad una delle 5628 chiamate telefoniche pertinenti con conversazione pervenute al centralino di pronto intervento nel 2022. Sotto il medesimo profilo, con riguardo alla durata, rileva che: a) le contestazioni *sub* i. e *sub* ix. attengono al solo anno 2022; b) le contestazioni *sub* ii. e vii. si riferiscono ad obblighi posti dalla RQDG 20/25, entrata in vigore il 1 gennaio 2020 e che le stesse sono cessate nel corso del procedimento sanzionatorio, rispettivamente a dicembre 2024 e a marzo/aprile 2025; c) la contestazione *sub* iii. si riferisce al periodo 2022 - marzo 2025; d) la contestazione *sub* v. si riferisce al periodo 2023-2025 e risulta allo stato cessata solo con riferimento all'impianto di odorizzazione della cabina "REMI Rapisardi".

38. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti. In particolare, la dedotta collaborazione nell'attività ispettiva richiamata dalla società nella memoria del 14 marzo 2025 non può essere valutata in termini attenuanti ai sensi del Regolamento Sanzioni: il citato Regolamento prevede, all'articolo 32, comma 2, lett. b), che l'importo della sanzione può essere diminuito se l'impresa coopera in modo efficace all'attività istruttoria del procedimento sanzionatorio (e non anche all'attività preistruttoria, quale quella della verifica ispettiva, a cui la società è tenuta, tra l'altro, ai sensi dell'art. 2, comma 22 della l. 481/95); inoltre, nel corso del presente procedimento la società non ha documentato l'adempimento di tutti gli obblighi violati (cfr. punto 37, con riferimento alla violazione *sub* v.). Né può rilevare in senso attenuante la circostanza di aver la società provveduto alla rettifica tariffaria richiamata nella memoria del 9 luglio 2025 (allegato 11), configurandosi quest'ultimo come un mero atto dovuto.
39. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2023, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 5.952.404.
40. Per tutto quanto sopra, le sanzioni sono determinate nella misura complessiva di euro 550.000 (cinquecentocinquantamila/00), di cui euro 2.500 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 14, comma 4 e dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 nonché della specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/TS 11297 (violazione *sub* i.); euro 37.500 (trentasettemilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 e del paragrafo 5.2 della Linea Guida APCE (violazione *sub* ii.); euro 22.500 (ventiduemilacinquecento/00)

per la violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), c), d), e), f), g) della RQDG 20/25 (violazione *sub* iii.); euro 370.000 (trecentosettantamila) per la violazione dell'articolo 14, comma 9 della RQDG 20/25 (violazione *sub* iv.); euro 67.500 (sessantasettemilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 (violazione *sub* v.); euro 5.000 (cinquemila/00) per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 e del punto 5 delle Linee Guida CIG 10/2022 e dell'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25 (violazione *sub* vi.); euro 37.500 (trentasettemilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione *sub* vii.); euro 2.500 (duemilacinque/00) per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 (violazione *sub* viii.); euro 5.000 (cinquemila) per la violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (iii) della RQDG 20/25 (violazione *sub* ix.)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di AMAG RETI GAS S.p.A., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 4 e dell'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 nonché della specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/TS 11297 (violazione *sub* i.); dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 e del paragrafo 5.2 della Linea Guida APCE (violazione *sub* ii.); dell'articolo 14, comma 8, lettere a), c), d), e), f), g) della RQDG 20/25 (violazione *sub* iii.); dell'articolo 14, comma 9 della RQDG 20/25 (violazione *sub* iv.); dell'articolo 14, comma 10 della RQDG 20/25 (violazione *sub* v.); dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 e del punto 5 delle Linee Guida CIG 10/2022 e dell'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25 (violazione *sub* vi.); dell'articolo 15, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 (violazione *sub* vii.); dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 (violazione *sub* viii.); dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (iii) della RQDG 20/25 (violazione *sub* ix.);
2. di irrogare, nei confronti di AMAG RETI GAS S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 550.000 (cinquecentocinquantamila/00), di cui euro 2.500 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 14, comma 4 e dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 nonché della specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/TS 11297 (violazione *sub* i.); euro 37.500 (trentasettemilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 e del paragrafo 5.2 della Linea Guida APCE (violazione *sub* ii.); euro 22.500 (ventidueemilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), c), d), e), f), g) della RQDG 20/25 (violazione *sub* iii.); euro 370.000 (trecentosettantamila/00) per la violazione dell'articolo 14, comma 9 della RQDG

- 20/25 (violazione *sub* iv.); euro 67.500 (sessantasettemilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 (violazione *sub* v.); euro 5.000 (cinquemila/00) per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 e del punto 5 delle Linee Guida CIG 10/2022 e dell'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25 (violazione *sub* vi.); euro 37.500 (trentasettemilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione *sub* vii.); euro 2.500 (duemilacinque/00) per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 (violazione *sub* viii.); euro 5.000 (cinquemila) per la violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (iii) della RQDG 20/25 (violazione *sub* ix.);
3. di ordinare a AMAG RETI GAS S.p.A. di pagare l'importo complessivo delle sanzioni entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Comunicati per operatori" del sito istituzionale dell'Autorità (al link <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/pagamento-sanzioni-tramite-pagopa-25>), selezionando nel "Dettaglio pagamento" il "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale: "Fondo Sanzioni Arera deliberazione 357/2025/S/gas";
  4. di avvisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;
  5. di comunicare il presente provvedimento a AMAG RETI GAS S.p.A., (P.IVA 02524710064) mediante pec all'indirizzo [amagretigas@legalmail.it](mailto:amagretigas@legalmail.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*